



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 20

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

24-04-2021

**Oggetto:** Approvazione Piano Finanziario del Servizio di  
Gestione dei Rifiuti Anno 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di APRILE  
Con inizio alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ORDINARIA che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe		X	PAGANA Francesco	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGLIAZZO Vincenzina	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		NEPUMACENO Katia	X	
INTERDONATO Armando	X				
DI BELLA Gianluca Antonino	X				
CATALANO Carmela		X			
SCAGLIONE Antonino		X			

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 9 Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIUSEPPINA MARIA CAMMARERA  
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: CAMUTI - MARCHELLI

## II AREA - RAGIONERIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.Ord. della Proposta 19

Del 15.04.2021

**Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Anno 2020.**

#### PREMESSO CHE:

- a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art.1 comma 639 della legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista istituendo, nell'ambito della IUC, la Tassa Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) art.1 comma 527 ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, della finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n.481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

#### CONSIDERATO CHE

- al comma 683 del citato art.1 della Legge di Stabilità 2014 è stabilito che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art.1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi;
- L'art. 1, c. 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;
- La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio, cioè il MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021.

**VISTO** l'articolo 2 della delibera 31/10/2019 R/rif l'ARERA, che definisce le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) Costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzatura e di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) Costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e delle remunerazioni delle immobilizzazioni in corso;
- c) Componente a conguaglio relativa ai costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019.

**RICHIAMATE** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 "nelle quali viene dato atto che "il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 653, della Legge n.147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art.16)";

**RILEVATO** che secondo quanto previsto dall'art. 6 della sopraccitata delibera "il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati in particolare da:

- a) una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**ATTESO** che lo stesso art.6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella completezza della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- Sulla base della normativa vigente, l'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- L' Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27 lett.b) della legge 208/2015, che prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**DATO ATTO** che come indicato nella nota metodologica, allegata al D..M. 29/12/2016, il fabbisogno standard è la stima del costo del servizio considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta rifiuti, distanza dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo carburante ecc.), di gestione (Impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.) di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa ecc.);

**VISTE** le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA sopraindicata pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**RICHIAMATO** l'art.107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che testualmente recita: "I Comuni possono in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultati dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021";

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 21 del 11/06/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista del citato art.107;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 predisposto ai sensi della stessa deliberazione ARERA n. 443/2019;

**PRESO ATTO** della Relazione di validazione del Piano suddetto, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3003 del 09/03/2021, nella quale la SRR Messina Provincia ha verificato la coerenza degli elementi di costo riportati rispetto ai dati contabili del gestore, il rispetto della metodologia di calcolo per la determinazione dei costi riconosciuti e il rispetto dell'equilibrio economico;

**EVIDENZIATO** che nel suddetto PEF risulta un costo complessivo di euro 415.253,47 di cui Euro 347.915,35 pari alla

componente variabile ed euro 67.338.12 pari alla componente fissa;

**RITENUTO** inoltre di dover dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale in tre annualità dal 2021 in quote pari importo;

**DARE ATTO** che tale differenza ammonta ad € 17.828,82 e che pertanto la quota annuale da recuperare risulta essere pari a € 5.942,94.

#### PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019;
4. Di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 17.828,82 da recuperare in tre anni e pertanto € 5.942,94 per ciascun anno;
5. Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma dell'art.6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che, a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n.57/2020;
6. Di dare atto che fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al punto precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati da questo Ente;
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

La Responsabile del Procedimento

Angela Lojacono



La Responsabile dell' Area

Dott.ssa Graziella Castellino



L' Amministratore Proponente

Salvatore Vittorio FIORE



Prot.564 del 9 marzo 2021

Al Dirigente dell'Area Finanziaria  
Comune di San Piero Patti

e p. c.

Al Sig. Sindaco  
Comune di San Piero Patti

Pzd. n. 3003 del 09-03-2021

**Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di San Piero Patti ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).**

*1. Premesse*

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che le procedure di gara ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi integrati di igiene ambientale sul territorio del Comune di San Piero Patti, sono attualmente in corso. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, fino al 31 dicembre 2020, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di San Piero Patti ed il soggetto gestore affidatario del servizio.

Questa SRR, con propria nota prot.465 del 26 marzo 2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve vademecum utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR.

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori; dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi; di

informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di San Piero Patti ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di San Piero Patti in date 1, 4, 5 e 9 marzo 2021, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di San Piero Patti. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

## 2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.514 dell'1 marzo 2021, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice 1 della Delibera ARERA n.443/2019,
- PEF grezzo in formato editabile.

In data 2 marzo 2021, con propria nota prot.526 (**allegato 1**), la scrivente Società ha fatto richiesta al Comune di San Piero Patti di ulteriore documentazione finalizzata alla validazione del PEF.

Il Comune di San Piero Patti, con proprie note assunte dalla SRR Messina Provincia ai prott.546 del 4 marzo 2021, 551 del 5 marzo 2021 e 563 del 9 marzo 2021, ha integrato la precedente documentazione e, in particolare, ha trasmesso i seguenti atti:

- chiarimenti in merito all'inserimento della voce di costo relativa alla SRR Messina Provincia, ai sensi delle previsioni di cui alla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ed in relazione alle voci analitiche contemplate alle voci CGG e CCD,
- dichiarazioni di veridicità,

- contratti in essere,

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

### 3. Conclusioni

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art.19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riassume le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati;</li> <li>- Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi;</li> <li>- Controlli a campione;</li> <li>- Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.</li> </ul>
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto generale della metodologia di calcolo;</li> <li>- Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione;</li> <li>- Rispetto delle tempistiche di validazione</li> </ul>
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore;</li> <li>- Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici;</li> <li>- Analisi dei benefici mercato/CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2018.</li> </ul>
D	Altre verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.</li> </ul>

====o0o====

### **Pertanto, viste e considerate:**

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,
- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,
- la richiesta del Comune di San Piero Patti assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.514 dell'1 marzo 2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente al relativo PEF,
- la richiesta di integrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.526 del 2 marzo 2021,
- le note del Comune di San Piero Patti assunte dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.546 del 4 marzo 2021, prot.551 del 5 marzo 2021 e prot.563 del 9 marzo 2021 con le quali il Comune di San Piero Patti, dando seguito alla precedente richiesta di integrazione, ha trasmesso la documentazione mancante,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020.

**Considerato inoltre che:**

- il Comune di San Piero Patti, come già detto in premessa, è in attesa dell'aggiudicazione della gara – in corso – per l'individuazione del soggetto gestore ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.,
- il Comune di San Piero Patti ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019,
- il Comune di San Piero Patti ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di San Piero Patti considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di San Piero Patti individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓  $b = 0,3$

✓  $\omega = 0,10 \rightarrow b \cdot (1 + \omega) = 0,33$

Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi della Delibera ARERA n.443/2010, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di San Piero Patti.

Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Mondello)



MONDELLO  
GIUSEPPE  
09.03.2021  
08:30:01  
UTC

## Appendice 2

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF COMUNE DI SAN PIERO PATTI

### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore</b> .....	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b> .....	<b>2</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	2
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	2
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	2
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	3
3.2.1	Dati di conto economico.....	3
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	4
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>4</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	4
4.3	Costi operativi incentivanti .....	4
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	4
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	4
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	5

## **1 Premessa**

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

## **2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Il comune di San Piero Patti gestisce l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in quanto l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade è gestita dalla ditta Eco Geos S.R.L.. Inoltre, l'Ente Territorialmente Competente, essendo costituito ed operativo l'ente di governo dell'ambito, è individuato nella SRR Messina Provincia.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

Di seguito viene riportata una descrizione dei dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel*.

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Il comune di San Piero Patti non ha effettuato alcuna variazione di perimetro (PG).

#### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Il comune di San Piero Patti non ha effettuato alcuna variazione delle caratteristiche del servizio (QL). Il comune ha effettuato la raccolta differenziata per gli anni 2017 e 2018 conseguendo una percentuale di differenziata pari a 25,40% per il 2017 e 40,40% per il 2018.

#### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Il comune di San Piero Patti non ha alcuna fonte di finanziamento derivanti da mezzi terzi relativa alla TARI.

### 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020 in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2018 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### 3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal comune nell'anno 2018. Si comunica che tutti i dati dei costi relativi all'attività di trattamento e smaltimento degli stessi, sono stati estrapolati dal bilancio consolidato dell'Ente per l'anno 2018. I costi sono così suddivisi:

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	66.514,79 €
Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari a 60.185,31	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	16.480,59 €
<u>Componente trattamento e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati pari a 16.023,80</u>	

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	35.281,14 €
<u>Costi amministrativi riscossione e contenzioso</u>	

Rappresentano i costi operativi delle Tariffe e dei rapporti con gli utenti, comprendono in particolare: l'attività di bollettazione, stampa imbustamento degli avvisi di Accertamento; costi del personale di gestione rapporti con l'utente per un importo a 37.713,37

Costi generali di gestione - CGG	19.525,71 €
<u>Spese per personale non direttamente impiegato nella raccolta, ufficio ambiente in quota parte alla gestione dei rifiuti per un importo pari a 19.141,00 €.</u>	

Altri costi - COal	2.851,18 €
<u>Spese per gli Enti Territorialmente competenti SRR Messina pari a 2.795,00 €.</u>	

Ai fini dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno, i costi sono aggiornati sulla base della media dell'indice ISTAT per le famiglie e operai ed impiegati.

Gli Oneri relativi all'IVA indetraibile sono pari a 14.166,43 €

#### 3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Dalle fonti contabili del comune di San Piero Patti non risultano ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia, mentre i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ammontano a 6.082,42 €.

#### 3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Il comune di San Piero Patti non ha inserito nel PEF costi del capitale.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

L'Ente territorialmente competente ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario grezzo e specificatamente:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I coefficienti per il miglioramento della qualità (QL) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG) sono stati impostati a 0 in quanto il gestore non ha effettuato alcuna variazione nelle attività gestionali. Visto l'aumento dei costi rispetto al PEF precedente l'ente ha deciso di inserire come coefficiente di recupero di produttività (X) 0,2%.

### 4.3 Costi operativi incentivanti

Il comune di San Piero Patti non ha valorizzato le componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il rapporto tra entrate tariffarie 2019 ed entrate tariffarie 2020 è pari a 1,014 ed è inferiore il limite 1,015 (1+p).

### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

I valori di  $RCTV+RCTF$  sono maggiori di zero (57.142,13 €) quindi gestione sopra remunerata rispetto a quella risultante dai costi efficienti, ovvero conguaglio positivo. Il costo unitario effettivo ( $CU_{eff}$ ) per il 2018 è risultato maggiore del benchmark ovvero del costo medio di settore della Regione Sicilia pubblicata dall'ISPRA pari a 383,20 ( $CU_{eff}$  San Piero Patti 418,02 > 383,20). Sulla base della tabella 16.6 del MTR relativamente ai valori  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ , il comune di San Piero Patti può recuperare dai cittadini dal 10% al 50% di quanto risulta dal RC. L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati, ha scelto i seguenti valori:

$$\gamma_1 = -0,45$$

$$\gamma_2 = -0,30$$

$$\gamma_3 = -0,15$$

Facendo recuperare al comune di San Piero Patti il 10% di quanto risulta dal totale del conguaglio.

### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per quanto riguarda i coefficienti dei fattori di sharing, l'ente ha deciso di valorizzare  $b = 0,3$  e  $\omega = 0,33$  in base alla percentuale di differenziata effettuata nell'annualità. Questo fa sì che a fronte di un corrispettivo dei CONAI pari a 6.082,42 € la quota dei proventi a favore dei contribuenti è pari a 2.007,20 €.

**Comune di SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**



**TARI**  
**TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI**  
**ANNO 2020**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

### **Premessa**

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (ATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443. Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2020, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, la determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

### **Competenze ed entrate tariffarie**

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2020*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 652 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2020 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

# PARTE I

## (PIANO FINANZIARIO 2020)

### SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1” schema tipo PEF utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune.
- Alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A “Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021” indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani**

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Bonifica amianto per attività non domestiche
- b) derattizzazione
- c) disinfestazione
- d) spazzamento e sgombero neve
- e) cancellazione scritte vandaliche
- f) defissione manifesti abusivi
- g) gestione dei servizi igienici pubblici
- h) gestione del verde pubblico.

### **Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓  $a =$  anno 2020
- ✓  $\sum T_a =$  totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓  $\sum TV_a =$  entrate tariffarie relative alle componenti di costovariabile
- ✓  $\sum TF_a =$  entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAL,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓  $CRT_a$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

- ✓  $CTS_{\alpha}$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU
- ✓  $CTR_{\alpha}$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- ✓  $CRD_{\alpha}$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- ✓  $-b(AR_{\alpha})$  dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6) mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- ✓  $(1 + \omega_{\alpha})AR_{CONAI_{\alpha}}$  dove  $\omega$  ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre  $AR_{CONAI_{\alpha}}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ✓  $(1 + \gamma_{\alpha})RC_{TV,\alpha}/r$  dove Y è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 mentre  $RC_{TV,\alpha}$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

✓

$$\sum TF_{\alpha} = CSL_{\alpha} + CC_{\alpha} + CK_{\alpha} + (1 + \gamma_{\alpha})RC_{TF,\alpha}/r$$

Dove:

- ✓  $CSL_{\alpha}$  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e Lavaggio
- ✓  $CC_{\alpha}$  sono i costi comuni
- ✓  $CK_{\alpha}$  sono i costi d'uso del capitale
- ✓  $(1 + \gamma_{\alpha})RC_{TF,\alpha}/r$  dove Y è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 ed è posto a **-0,1** ( $RC_{TF,\alpha} > 0$ ) mentre  $RC_{TF,\alpha}$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

### **Costi Variabili**

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- **costi operativi incentivanti variabili**
- **ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing**
- **proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing**
- **Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018**

### **Costi fissi**

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- **Costi operativi incentivanti fissi**
- **Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018.**

*In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.*

### **Dati di conto economico**

I costi da considerare per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2018 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nella tabella allegata alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Comune di SAN PIERO PATTI

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati con un indice ISTAT pari allo 0,70% per il 2018 e 0,90% per il 2019 (comma 15.2 titolo V MTR 443/2019/R/rif).

	COMUNE	Rivalutazione
CRT	Gestore	106.403,94 €
CTS	<b>61.765,00 €</b>	66.514,79 €
CTR	<b>16.023,80 €</b>	23.183,79 €
CRD	Gestore	138.746,27 €
CO	<b>2.795,00 €</b>	2.851,18 €
CSL	Gestore	4.873,22 €
CARC	<b>34.586,00 €</b>	35.281,14 €
CGG	<b>19.141,00 €</b>	19.525,71 €

Pertanto, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario sono indicati nei seguenti centri di costo:

<b>COSTI OPERATIVI GESTIONE CG</b>	<b>2018</b>
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 4.873,22
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 106.403,94
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 66.514,79
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 138.746,27
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 23.183,79
<b>COSTI COMUNI CC</b>	<b>2018</b>
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 35.281,14
CGG costi generali gestione	€ 19.525,71
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ -
CO oneri finanziamento	€ 0,00
<b>COSTI USO DEL CAPITALE CK</b>	<b>2018</b>
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	
Remunerazione su capitale	
Remunerazione su investimenti	
<b>TOTALE</b>	
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	-€ 0,00
RECUPERI CONAI	-€ 6.082,42

### Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR vengono dettagliati i ricavi ottenuti dalla vendita di materiali e energia, i quali verranno ricondizionati mediante l'applicazione del fattore di Sharing.

- **Valore Ar = 0**
- **Valore Arconai = - 2.007,20**

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali suggeriti all'ATO per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,3$$

$$b(1+\omega a) = 0,33$$

### **Calcolo dei costi operativi incentivanti**

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio.

$$\text{COIv} = 0$$

$$\text{COIf} = 0$$

### **Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni**

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di Perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (art. 7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2020 risultano i seguenti:

$$\text{VALORE PG} = 0,00\%$$

$$\text{VALORE QL} = 0,00\%$$

### **Valore dei costi a favore degli Enti Territoriali**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2020, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019), risultano pari a:

$$\text{CO ONERI DI FINANZIAMENTO} = \text{€ } 2.851,18$$

### **Costi uso del capitale**

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi di capitali basato sui dati di bilancio 2019. Per la remunerazione del capitale investito nel ciclo integrato dei rifiuti urbani il tasso previsto è del 5,8% per il 2018 e 6,3% per il 2019.

### **Determinazione del valore della Componente a conguaglio**

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, e sono quindi stati aggiornati sulla base degli indici Medi ISTAT ovvero 0,70 per il 2018 e 0,9 per il 2019.

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate tariffarie calcolate sia in parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERA e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno a-2; nel nostro caso quindi per il 2018.

### **Fattore di Sharing proventi $b$**

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile del PEF 2020 viene calcolato il fattore di sharing dei proventi, determinato dal valore della somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR: CTR + CTS + CTR + CRD al quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi.

Se il valore così ottenuto è positivo,  $b$  assume un valore max. di 1,0 e min. 0,3, se negativo sempre 0,3.

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di  $b$  è pari a: **0,3**

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2020 sono

<b>Conguaglio Variabile RC</b>	<b>62.803,47 €</b>
<b>Conguaglio Fissa RC</b>	<b>- 5.661,33 €</b>

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui *all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/rif.*

**Coefficiente di gradualità**

Per l'anno 2020 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base *all'art. 1 comma 653 delle legge 147/2013* si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

**Indicatori qualità prestazioni**

Valore Rispetto obiettivi % RD	<b>-0,45</b>
Valutazione performan Riutilizzo/Riciclo	<b>-0,30</b>
Valutazione soddisfazione Utenza	<b>-0,15</b>
Coefficiente di gradualità	<b>0,10</b>

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2020:

Componente a conguaglio PV	6.280,35 €
Componente a conguaglio PF	- 566,13 €
Valore della rateizzazione min 1 max 4	1

## VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$347.915,35 \text{ €} / 318.461,00 \text{ €} = 1,09$$

**valore limite rispettato:** la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

**valore limite superiore 1,2:** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ -

**valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

€ -

## LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2020 con quelle dell'anno precedente (2019) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da  $1 +$  tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

$a$  = anno 2020

$T_a$  = Tariffa PEF 2020

$T_{a-1}$  = Tariffa PEF 2019

$\rho_a$  = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

$rpi_a$  = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

$X_a$  = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,2%

$QL_a$  = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

$PG_a$  = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2020 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato.

$$\begin{aligned} & (1+p_a) \quad 1,015 \\ & 415.253,47 \text{ €} / 409.340,00 \text{ €} = 1,014 \\ & 1,014 < 1,015 \text{ VALORE RISPETTATO} \end{aligned}$$

Comune di SAN PIERO PATTI

TARI ANNO 2020 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2020 viene definito dal PEF indicato nella seguente **TABELLA 1**.

**TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Comune di SAN PIERO PATTI		TARI 2020 Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021		euro/anno
<b>COSTO VARIABILE</b>		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€	106.403,94
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€	66.514,79
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€	23.183,79
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€	138.746,27
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-€	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€	0,00
Fattore di Sharing – b		0,3
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	-€	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	-€	6.082,42
Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	-€	2.007,20
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	€	62.803,47
Coefficiente di gradualità (1+Y)		0,1
Rateizzazione r		1,0
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC <sub>TV</sub> /r	€	6.280,35
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>€</b>	<b>347.915,35</b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PV	€	8.793,43
<b>COSTO FISSO</b>		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€	4.873,22
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	35.281,14
Costi generali di gestione - CGG	€	19.525,71
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	0,00
Altri costi - COal	€	2.851,18
Costi comuni – CC	€	57.658,04
Ammortamenti - Amm	€	246.787,54
Accantonamenti - Acc	€	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	-
- di cui per crediti	€	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	€	-
Costi d'uso del capitale - CK	€	0,00
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	-€	5.661,33
Coefficiente di gradualità (1+g)		0,1
Rateizzazione r		1,0
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC <sub>TF</sub> /r	-€	566,13
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>€</b>	<b>67.338,12</b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PF	€	5.373,00
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>€</b>	<b>415.253,47</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	€	0,00
<b>TOT PEF</b>	<b>€</b>	<b>415.253,47</b>

**Note al calcolo**

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento 2018 forniti dal comune al quale spetta la dichiarazione di veridicità. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpatisi ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Per l'aggiornamento dei costi sono stati applicati i tassi di inflazione indicati nel documento MTR 443/2019/R/rif.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di San Piero Patti		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	106.403,94 €		106.403,94 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		66.514,79 €	66.514,79 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	6.703,20 €	16.480,59 €	23.183,79 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	138.746,27 €		138.746,27 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G			
Fattore di Sharing - b	E	0,3		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	G	6.082,42 €		6.082,42 €
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,33		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	2.007,20 €		2.007,20 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	G		62.803,47 €	62.803,47 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,1	
Rateizzazione r	E		1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	C		6.280,35 €	6.280,35 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.793,43 €	8.793,43 €
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>249.846,21 €</b>	<b>98.069,15 €</b>	<b>347.915,35 €</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	4.873,22 €		4.873,22 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		35.281,14 €	35.281,14 €
Costi generali di gestione - CGG	G		19.525,71 €	19.525,71 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G			
Altri costi - COal	G		2.851,18 €	2.851,18 €
Costi comuni - CC	C		57.658,04 €	57.658,04 €
Ammortamenti - Amm	G			
Accantonamenti - Acc	G			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidament	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto - R	G			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ik</sub>	G			
Costi d'uso del capitale - CK	C			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	G		5.661,33 €	5.661,33 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,1	
Rateizzazione r	E		1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E		566,13 €	566,13 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		5.373,00 €	5.373,00 €
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>4.873</b>	<b>62.464,90 €</b>	<b>67.338,12 €</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		17.289,00 €	17.289,00 €
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	<b>C</b>	<b>254.719,42 €</b>	<b>160.534,05 €</b>	<b>415.253,47 €</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo			
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>			
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>			
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			40,40%
q <sub>0.2</sub>	G		1.012	
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G		418,02	
fabbisogno standard €/cent/kg	E			
costo medio settore €/cent/kg	E			383,2
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E	-0,45	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E	-0,3	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E	-0,15	-0,15	
Totale γ	C	-0,9	-0,9	
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pi</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>3</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>3</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>3</sub>	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,6%
(1+p)	C			1,016
<b>ΣT<sub>v</sub></b>	<b>C</b>			<b>415.253,47 €</b>

$\Sigma T_{n-1}$	E			409.340,00 €
$\Sigma T_n / \Sigma T_{n-1}$	C			1,014
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			415.253,47 €
delta ( $\Sigma T_n - \Sigma T_{max}$ )	C			-
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

**Il Presidente del Consiglio**, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta .

Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta al punto 13) dell'Ordine del Giorno, avente avente ad oggetto: **“Approvazione piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020**

**Il Dott. Donato , Revisore unico dei Conti**, presa la parola spiega al Consiglio che il nuovo PEF è stato predisposto sulla base delle direttive dell'Arera e garantisce la copertura integrale del servizio.

**Il Presidente del Consiglio**, a questo punto non essendoci richieste di intervento e chiarimenti, pone a votazione la proposta per alzata di mano .

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 09** consiglieri presenti e votanti **la proposta viene approvata all'unanimità.**

Di seguito, invita il Consiglio Comunale a votare, sempre per alzata di mano l'immediata eseguibilità della stessa.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 09** consiglieri presenti e votanti **l'immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.**

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione ad oggetto **“Approvazione piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020”**, predisposta dall'Area economico finanziaria su direttiva del Sindaco.

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la regolarità tecnica e contabile, parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta, così come formulata;

**Visto** l'esito delle superiori votazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

**-Di approvare** la proposta in oggetto: **“Approvazione piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020”**.

**-Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

in ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 15-04-2021

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 15-04-2021

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs 267/2000

#### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ....., trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA..... TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 201\_\_ ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_)

Data.....

Il Ragioniere



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 e n. 20 del 10.04.2021 relativa alla "determinazione tariffe TARI – conferma tariffe anno 2020 ed anno 2021".

L'Organo di revisione economico finanziaria:

**premesse che:**

- Che il D.L. 174 /2012 ad integrazione dell'art. 147 del D. Lgs 267/2000 prevede significative modifiche al sistema di controlli interni ed in particolare l'art. 3 che disciplina il rafforzamento dei controlli sugli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- Che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;
- Che il comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013, prevede che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della tari, in conformità con il piano finanziario di gestione dei rifiuti solidi urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, o altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

**visto che:**

- che a far data dal 1° gennaio 2020 la legge di bilancio 2020 n. 160 ha disposto l'abolizione dell'Imposta Unica comunale (IUC) limitatamente alle disposizioni relative alle tariffe IMU e TASI lasciando in vigore quelle inerenti la TARI.;



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

- che le modifiche al D. Fiscale 2019 n. 124 del 26/10/2019 ha modificato il termine per l'anno 2020 di determinazione delle tariffe della TARI sganciandolo dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di previsione (31/03/2020) posticipando tale termine al 30.04.2020.
- che la norma stabilisca che *"il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione .....le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti"*;
- che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 107 comma 5 stabilisce: *i Comuni possono, in deroga all'art. 1 commi 656 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per il 2019 anche per l'anno 2020 , provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

**Richiamato** l'art. 52 del D. Lgs 446c del 15/12/1997 relativo alla potestà degli Enti Locali in materia di entrate;

**Vista** la proposta di deliberazione n. 19 comprensiva di tutti gli allegati previsti dalla legge ed ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 art. 1 comma 527, con cui, ad integrazione della delibera di consiglio Comunale n. 21 dell'11/06/2020, si approva il Piano Finanziario dei Rifiuti relativi all'anno 2020;



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

---

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

**Vista** la proposta di deliberazione n. 20 comprensiva di tutti gli allegati previsti dalla legge ed ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 art. 1 comma 527, con cui si approva il Piano Finanziario dei Rifiuti relativi all'anno 2021;

**vista** la deliberazione di C.C. n. 21 dell'11/06/2020 con cui sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe dell'esercizio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D. Legge 17 marzo 2020 n.18 con cui di dava attuazione quanto previsto in materia di determinazione delle tariffe TARI anno 2020 riconfermando le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 provvedendone successivamente alla regolare approvazione delle tariffe 2020 e **recuperando l'eventuale differenza a conguaglio in tre rate annuali a partire dall'esercizio 2021;**

#### Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio e dal responsabile dall'area economico finanziaria ai sensi degli articoli 49 1° comma e 147 bis del D.Lgs.267/2000;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020
- il D.Lgs 267/2002 e s.m. e i.;

Tutto quanto ciò premesso , visto e considerato, l'Organo di Revisione Economico Finanziario, per quanto di propria competenza, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs.267/200 **parere favorevole** alle due proposte di deliberazione di cui all'oggetto.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

---


ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Santa Teresa di riva, li 19/04/2021


  
L'organo di Revisione Economico Finanziaria  
Dott. Domenico Donato n.q.

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma


Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 27-04-2021  
E fino al 12-05-2021

L'Addetto  
Giovanni Di Dio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 27-04-2021

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 27-04-2021 al 12-05-2021

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 27-04-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 24-04-2021

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 24-04-2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa

